



COMUNE DI CATENUOVA

Provincia di Enna

Prot. nr. del

Oggetto: **Campagna antincendio anno 2025** - Prevenzione incendi nel periodo 15 Maggio – 31 ottobre 2025.

ORDINANZA n. 06 del 14/04/2025

IL SINDACO

- **Visto** l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225, aggiornato con le modifiche ed integrazioni introdotti in ultimo con l'art. 15 della legge 12/07/ 2012 n.100 , in forza della quale il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- **Visto** il Decreto **nr. 57 del 14.03.2025** dell'Assessorato del territorio e dell'Ambiente Regione Sicilia, con la quale si stabilisce che la campagna antincendio boschivo per l'anno 2025 avrà inizio il 15 maggio e terminerà il 31 ottobre;
- **Visto** l'art.108, lett. c, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112;
- **Vista** la legge del 21 novembre 2000 n. 353 – legge quadro in materia di incendi boschivi;
- **Vista** la L.R. n°16 del 06.04.1996 nel testo vigente “Riordino della legislazione in materiale forestale e di tutela della vegetazione”;
- **Vista** la legge n. 14/98 nel testo vigente “Norme in materia di Protezione Civile”;
- **Visto** l'art. 38 della legge 142/90 e successive e successive L.R. n.48/91 s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che “il Sindaco quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra l'assistenza della forza pubblica, e al successivo comma 4 prevede che: “Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può prevedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati di cui fossero incorsi”.
- **Visti** gli artt. 449 e n 650 del Codice Penale;
- **Vista** l'O.P.C.M. n. 3606 del 28.08.07 avente per oggetto: “Disposizioni urgenti di Protezione Civile diretta a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
- **Vista** la circolare della Presidenza della Siciliana del 14 Maggio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima al n.10 del 29.02.2008, avente per oggetto “Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n° 3606/2007 – Attività di prevenzioni incendi d'interfaccia a rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione Provinciale”;
- **Visti** gli artt. 33 e 41 della L.R. 6 Aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni che prevedono la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone; l'art. 42 coordinata la legge regionale n° 14 del 14 aprile 2006, la quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 10,33 ad euro 103,29 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;
- **Vista** la legislazione nazionale (L.225/92, D.L. 112/98 L.100/2012 e L.R.14/98) in materia di Protezione civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;
- **Viste** le leggi Nazionali e regionali vigenti in materia;
- **Considerato** che la stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e abbandonate;
- **Ritenuto** che su questo territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi di facile innesco e/o strumento di propagazione del fuoco;
- **Considerato**, altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree/oppure su terreni coltivati, incolti o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree specie nel periodo estivo.

ORDINA IL DIVIETO ASSOLUTO

ART 1

Per il periodo 15 Maggio - 31 Ottobre 2025 è fatto divieto:

- a) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
- b) di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliosi;
- c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliosi.

ART 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 Maggio di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle erbe vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt.10,00 dal ciglio o dalle scarpate.

ART 3

E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi, da quelle che si trovano più vicini alle strade pubbliche; le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie.

ART 4

- a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra di loro da almeno mt.6;
- b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere effettuato a moto fermo;
- c) il combustibile dovrà essere posto ad una distanza non minore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- d) il rifornimento del combustibile a trattori dovrà essere effettuato a moto fermo;
- e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno lt. 8;
- f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici materiale combustibile;
- g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia cartelli con la dicitura "vietato fumare e accendere fiamme libere"
- h) oltre alle norme suindicate, proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure di precauzioni, suggerite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di evitare ogni propagazione d'incendio a tal uopo intensificare la vigilanza, specie nelle giornate d'eccessiva calura e di venti impetuosi.

ART 5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impresa agricola, dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di riserva sgombra completamente da foglie, rami, sterpi ecc. per un raggio di almeno mt 10.

ART 6

Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità di strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, ai confini di proprietà devono essere eliminati fino alla distanza di mt.10,00.

ART 7

Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, agrumeti, vite e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo alle prime ore della giornata comunque fino alle ore 6,30 (sei e trenta) e solo esclusivamente se la zona circostante è zappata per un raggio di mt. 10,00.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo e nei periodi immediatamente successivi.

ART 8

Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni a rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente avviso alle persone del luogo per il relativo spegnimento, al Comando dei carabinieri, al Sindaco, alla Vigilanza Urbana, all'Ufficio di Protezione Civile costituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune, ai Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento ed avvisare il Comando della Stazione Forestale di pertinenza.

ART 9

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423 e 499 del Codice Penale, le violazioni agli artt. di cui alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa previste della legge n. 353 del 21.11.2010, e in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede stradale e sul ciglio di strada adibite al pubblico transito sarà applicata la sanzione pecuniaria secondo quanto disposto dal Codice della strada;

ART 10

Nel caso di accertata violazione degli articoli sopracitati, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal precedente art.9 gli Uffici comunali accertatori provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare interventi di messa in sicurezza del sito. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporta "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area rispetto agli standard prescritti, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente. Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalla vigente normativa.

ART 11

E' vietata ai sensi dell'art. 185 del D.lgs n° 152/2006 così come modificato dell'art. 13 del D.lgs. n° 205/2010 la combustione sul campo di qualunque residuo vegetale.

ART 12

Gli uffici e gli Agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale, sono incaricati di fare eseguire la presente Ordinanza mediante predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo del territorio applicando tutte le procedure sanzionatorie connesse nei termini della legge vigente.

DISPONE

che a cura del Responsabile del 1 Settore Affari Generali venga successivamente trasmessa:

- Al Responsabile del III settore UTC;
- Al Comando Polizia Locale di Catenanuova
- Alla Stazione Carabinieri di Catenanuova;
- Alla Prefettura di Enna;
- Al Dipartimento della Protezione Civile di Enna;
- Alla Provincia Regionale di Enna Uff. Protezione Civile;
- Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Enna;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna;
- Al Comune di Centuripe;
- Al Comune di Regalbuto;
- Al Comune di Agira;
- Al Comune di Castel di Iudica.

Si dispone, inoltre che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Informatico sul sito internet del Comune.



II SINDACO
Antonio Impollizzieri

